

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 DEL REGOLAMENTO ISVAP N. 5/2006

SEZIONE A (ex modello 7A)

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- a)** prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto consegnano al contraente copia del documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- b)** prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
- c)** sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- d)** informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
- e)** consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- f)** possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

SEZIONE B (ex modello 7B)

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHÉ IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE

AVVERTENZA

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

PARTE I – Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Cognome e Nome: LEONARDO DEL RE
Numero e data di iscrizione nel registro: A000278813 03/07/2014
Sezione del registro e veste in cui opera: Sezione A – Agente di assicurazioni
Indirizzo dell'agenzia: s.s.17 c/o Tecnopolo d'Abruzzo , 6 – 67100 L'Aquila (AQ)
Recapito telefonico, indirizzo internet e PEC: Tel. 0862317472 – www.elledierre.com - ldelre@pec.it
Denominazione dell'impresa di cui sono offerti i prodotti: Helvetia SpA
Nationale Suisse Vita SpA
Nobis SpA
Ariscom SpA
Lloyd's (tramite accordo A con A con il sottoscrittore LINK srl – RUI **A000401037**)

L'Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta è l'IVASS.

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

PARTE II – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi

- L'intermediario **non** è detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione;
- un'impresa di assicurazioni o l'impresa controllante di un'impresa di assicurazioni **non** è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera;
- con riguardo al contratto proposto l'intermediario, in virtù di un obbligo contrattuale, è tenuto a proporre esclusivamente i contratti delle imprese di assicurazione, prima specificate;
- con riguardo ai contratti di assicurazione R.C.A., la misura in percentuale del premio R.C.A. globale delle provvigioni percepite dalle imprese per le quali l'intermediario opera è la seguente:

Tipologia veicolo	Aliquota provvigionale Helvetia	Aliquota provvigionale Nobis
Autovetture	9,52 %	7,94 %
Autocarri	7,94 %	7,94 %
Motoveicoli	9,52 %	7,94 %
Altri veicoli	9,52 %	7,94 %
Natanti	9,52 %	7,94 %

PARTE III – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a) I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;
- b) l'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone dei cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- c) è facoltà del contraente, ferma la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa e, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in assenza di riscontro da parte dell'impresa entro il termine massimo di 45 giorni, può rivolgersi, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa:
- all'**IVASS**, via del Quirinale 21 – 00187 Roma:
 - per tutte le questioni relative ai rami danni;
 - per questioni attinenti al contratto relativamente a polizze unit e index linked nonché a contratti di capitalizzazione;
 - per tutte le questioni relative ai rami vita diverse da quelle sopraindicate;
 - alla **CONSOB**, via G.B. Martini 3 – 00198 Roma per questioni di trasparenza (informativa precontrattuale) relativamente a polizze unit e index linked nonché a contratti di capitalizzazione.



L'AGENTE
LEONARDO DEL RE